



n.1712\2023 RG

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

Seconda Sezione Civile

Composta dai magistrati:

Dr. Ludovico Delle Vergini

Presidente

Dr. Nicola Mario Condemi

Consigliere

Dr.ssa Giuseppina Mastrodomenico

Consigliere ausiliario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 1712/2023, pendente

tra

Parte_1 (C.F. P.IVA_1), con il patrocinio dell'avv.
CAMPODONI FRANCESCO (C.F._1) e dell'avv. D'ARGENIO
MATTEO MASSIMO (C.F._2),

APPELLANTE

contro

Controparte_1 (C.F. C.F._3) con il patrocinio dell'avv.
RUOCCO ANDREA (C.F. C.F._4),

APPELLATO

CONCLUSIONI

Per Parte Appellante: Parte_1

*“ L’avv. Matteo Massimo D’Argenio, per l’appellante Parte_1 si
riporta integralmente al proprio atto di citazione in appello e alla propria comparsa
conclusionale, confidando nell’accoglimento delle precisate conclusioni (si*

trascrivono conclusioni rassegnate nella memoria dell'11.9.2025) “*Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, in accoglimento del presente appello e in totale riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter cpc del Tribunale di Firenze in data 07.07.2023 nel procedimento avente n. R.G. 2965/2023,*

- *In via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso e la domanda avversaria per assenza/inesistenza insanabile di procura alla lite in favore dell'avv. Andrea Ruocco difettando in essa ogni riconducibilità alla parte ricorrente apparentemente rappresentata (Regolamento UE eIDAS n. 910/2014 e Codice dell'Amministrazione Digitale D. Lgs. n.82/2005);*

- *In via preliminare subordinata, dichiarare improcedibile la domanda del ricorrente per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. n. 28/2010;*

- *Sempre in via preliminare subordinata, dichiarare improponibile/inammissibile ab origine il ricorso avversario ex art. 100 c.p.c. per assenza di interesse all'azione, stante altresì l'intervenuta prescrizione di ogni ipotetico diritto restitutorio o risarcitorio, e per palese malafede di controparte che ricorre all'espedito del frazionamento dei giudizi, nonché per tacita rinuncia all'azione;*

- *In via incidentale, si solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del D. Lgs. n. 374/1999, rilevante nel presente giudizio, per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, con richiesta di rimessione della questione alla Corte Costituzionale;*

- *In via subordinata nel merito, respingere le domande avversarie siccome infondate in fatto e in diritto:*

- *per insussistente violazione della normativa che riserva agli agenti in attività finanziaria la promozione e conclusione dei contratti di natura finanziaria (art. 3 D. Lgs. n. 347/1999 e art. 2 D.M. 13.12.2001 n. 485) e/o in ogni caso*
- *per insussistenza della nullità del contratto di finanziamento mediante carta revolving in quanto l'asserita violazione della riserva di legge non comporterebbe in ogni caso nullità virtuale perché relativa ad elemento*

estrinseco al contratto (Cass. SS.UU n. 33719/2022, n. 8472/2022 e n. 26724 del 2007);

- conseguentemente, condannare la parte appellata, ovvero l'avv. Andrea Ruocco, che non aveva formulato alcuna istanza di distrazione con violazione dell'art. 93 c.p.c., alla restituzione di quanto corrisposto da Parte_1 in adempimento dell'ordinanza impugnata a titolo di spese di lite, pari ad € 3.589,04, oltre al rimborso della tassa di registro per € 200,00;

- In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dei primi due motivi di appello qui dedotti, disporre la compensazione in tutto o – in subordine – in parte del diritto invocato dal ricorrente “di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale” con l’opposto diritto di Parte_1 ad essere risarcita del danno derivante dalla condotta contraria a buona fede tenuta da controparte stessa, nell’averle taciuto per anni la causa di invalidità del contratto (art. 1338 c.c.) e/o nell’aver concorso a cagionare il danno utilizzando a piacimento (ed ancor oggi) il contratto stesso ed accedendo al relativo credito (art. 1227 c.c.);

- In ogni caso, condannare l'appellata alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ovvero, in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello, disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio”.

Per parte appellata: Controparte_1

“L’Avv. Andrea Ruocco, nell’interesse dell’appellato, precisa le conclusioni riportandosi alla conclusionale depositata e chiede che la causa venga decisa.

Evidenzia che è stata esperita la mediazione e che la stessa ha avuto esito negativo, come da verbale che si deposita. Si trascrivono le precedenti conclusioni “che la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere.

1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l’appello ex art. 348 bis cpc.

2) Nel merito ed in via graduata, rigettare l’appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento.

3) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario”.

Rilevato

Parte_1 (in prosieguo Parte_1 ha proposto appello avverso l’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. resa, in data 07.07.2023 nel procedimento avente n. R.G. 2965/2023, dal Tribunale di Firenze su ricorso di Controparte_1, con cui è stata accolta la domanda volta alla dichiarazione di nullità del contratto di finanziamento con carta *revolving* con essa stipulato ed è stato accertato il diritto del CP_1 restituire solo le somme ricevute, al tasso legale di volta in volta vigente dopo avere respinto:

- 1) l’eccezione di carenza di interesse ad agire per prescrizione dell’azione di ripetizione;
- 2) l’eccezione relativa al difetto dello *jus postulandi* per carenza della procura alle liti;
- 3) l’eccezione d’improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010;
- 4) la domanda riconvenzionale funzionale alla compensazione.

L’appello di Parte_1 è stato affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui all’atto d’impugnazione):

1. «Primo motivo: Violazione del principio di insanabilità dell’assenza/inesistenza di procura alle liti espresso da Cass. civ., Sez. Unite, Sent. 21/12/2022 n. 37434 sulla base dell’art. 182, II comma, c.p.c. nella formulazione applicabile *ratione temporis*»;
2. «Secondo motivo subordinato: Improcedibilità dell’azione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Violazione dell’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010»;
3. «Terzo motivo subordinato: Errata applicazione della normativa in materia di collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari (art. 3 D.Lgs. n. 347/1999 e art. 2 D.M. 13.12.2001 n. 485) nella parte in cui è stata dichiarata la nullità del contratto di finanziamento tramite carta revolving. Violazione del principio di irretroattività della legge ex art. 11 delle preleggi»;

4. «Quarto motivo subordinato: errata declaratoria di nullità del contratto ex art. 1218 c.c. per mancanza del benché minimo requisito ed in ogni caso per mancanza di motivazione e percorso argomentativo»;
5. «Quinto motivo: Inammissibilità dell'azione avversaria per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in dipendenza della prescrizione dell'azione di ripetizione delle somme già versate, ovvero per violazione del principio di economia processuale attraverso l'espedito della frammentazione dei giudizi»;
6. «Sesto motivo subordinato: Omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale subordinata svolta in primo grado dall'odierna appellante ai sensi degli artt. 1338 e 1227 c.c.»;
7. «Settimo motivo: Sulla disposta condanna alle spese con distrazione in assenza di apposita istanza del procuratore, con violazione dell'art. 93 c.p.c.».

Si è costituito in giudizio il CP_1 protestando l'inammissibilità o, comunque, l'infondatezza del gravame chiedendo l'integrale conferma dell'ordinanza impugnata.

Con sentenza non definitiva n. **2092/2025**, depositata il 29.11.2025, questa Corte, respinto il primo motivo d'impugnazione, in parziale riforma della sentenza gravata, ha accolto il secondo motivo di gravame, concernente il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, ragion per cui, dichiarata la nullità dell'ordinanza impugnata, con separato provvedimento ha rimesso la causa in istruttoria, assegnando a CP_1 termine per attivare la procedura di mediazione, invitando la più diligente delle parti a depositare il verbale relativo al suo svolgimento ed esito e rinviando per la verifica di procedibilità.

Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile *ratione temporis* – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza del 23 giugno 2026 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento del successivo 25 giugno.

Considerato

1. Parte_1, ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 374/1999 per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione.

L'eccezione non può essere accolta, stante la sua estrema genericità e mancanza di argomenti illustrativi a sostegno della dedotta violazione dei parametri costituzionali evocati.

2. Con le note sostitutive d'udienza del 19.6.2026 l'appellato ha dichiarato che la mediazione è stata esperita, con esito negativo, come dimostrato dal relativo verbale (prodotto in allegato alla nota di deposito del 20 febbraio 2026).

Considerata la nullità dell'ordinanza gravata e l'integrazione della condizione di procedibilità con l'esperimento – sia pur vano – della procedura di mediazione, occorre passare alla disamina della domanda avanzata da CP_1

3. Anzitutto deve escludersi che difetti l'interesse ad agire.

La domanda svolta è evidentemente tesa a ottenere la declaratoria della nullità del contratto e il conseguente accertamento dell'obbligo restitutorio limitato al capitale e agli interessi al tasso legale, ciò a cui il ricorrente ha sostanzialmente mirato, chiedendo di affermare il «diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.».

Dunque, non è stata avanzata alcuna domanda ripetitoria.

Quanto all'interesse che la sorregge, deve in questa sede ribadirsi ciò che è stato reiteratamente affermato da questa Corte con riferimento a controversie del tutto analoghe alla presente e cioè che esso indubbiamente sussiste in ordine alla domanda di nullità: infatti, come già osservato dalla Corte di cassazione, «con riferimento alla domanda (o all'eventuale eccezione) di nullità di un contratto ... per le parti contraenti l'interesse ad agire è in *re ipsa*, in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica» (Cass. n. 1897 del 2023, in motivazione; in precedenza, Cass. n. 2670 del 2020 e Cass. n. 7017 del 1994, entrambe in massima).

Risulta peraltro documentato l'addebito di interessi – evidentemente secondo le condizioni contrattuali – entro il termine (decennale o anche solo quinquennale)

di prescrizione dell'azione di ripetizione (vedi l'estratto conto prodotto da **CP_1** *sub* doc. 2; il doc. 5 fasc. **Parte_1** che, da elenco di cui alla comparsa di risposta in primo grado, dovrebbe contenere analogo estratto, non risulta effettivamente prodotto); ciò che, di per sé, è sufficiente a fondare un interesse concreto e attuale *ex art.* 100 c.p.c., atteso che, a seguito della declaratoria di nullità, l'accertamento della debenza limitatamente alle somme utilizzate e agli interessi in misura legale – ossia, a un tasso inferiore a quello convenuto – alleggerirebbe il *quantum* dovuto, legittimando **CP_1** a una possibile pretesa restitutoria – magari, nei limiti di operatività della prescrizione – per quelli versati o a quella di non pagarli, con riferimento agli interessi non corrisposti.

A sostegno della carenza dell'interesse ad agire non può nemmeno ravvisarsi un abusivo frazionamento dell'azione.

Il divieto di frazionamento, infatti, si riferisce alla proposizione di separati giudizi per crediti relativi al medesimo rapporto di durata tra le stesse parti o comunque fondati sugli stessi o analoghi fatti costitutivi (e salvo che il giudizio unitario non sia più possibile per un precedente giudicato: Cass., sez. un., n. 7299 del 2025, in massima) e non può precludere la proposizione di un'autonoma domanda di nullità contrattuale e di accertamento del limite alla ripetizione delle prestazioni, salva la successiva quantificazione delle stesse, ipotesi distinta dal frazionamento dei crediti e casomai assimilabile alla condanna generica, ovvero a una «domanda limitata ab origine all'accertamento del solo *an debeatur*, con riserva di accertamento del quantum in un separato giudizio» (Cass., sez. un., n. 29862 del 2022, in motivazione), proponibile anche in assenza del consenso del convenuto (Cass., sez. un., n. 12103 del 1995, in massima).

Sfugge poi in che modo, in ragione della pretesa malafede di **CP_1** l'interesse ad agire possa dirsi insussistente, considerato che, anche con riferimento all'azione di accertamento, pure se negativo, esso consiste nell'interesse, attuale e concreto, ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante la

rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa» (Cass. 16162 del 2015, in massima), «prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito» (Cass., sez. un., n. 34388 del 2022, in massima), ossia, nella specie, dall'asserito sleale comportamento tenuto nel corso del rapporto.

Peralto, la malafede, di per sé, non impedisce la declaratoria di nullità e tantomeno l'accertamento delle conseguenze derivanti dall'inefficacia del contratto, ma può astrattamente fondare una pretesa risarcitoria, peraltro avanzata con la domanda riconvenzionale di Parte_1 di cui *infra*.

In comparsa conclusionale l'appellante evoca l'*exceptio doli* per essere venuto l'appellato *contra factum proprium*.

Si rammenta che, secondo la Corte regolatrice, «[l]'exceptio doli generalis seu praesentis costituisce un rimedio di carattere generale, utilizzabile anche al di fuori delle ipotesi codificate, ove l'attore, nel chiedere tutela giudiziale di un diritto, si renda colpevole di frode, tacendo, nella prospettazione della fattispecie controversa, situazioni modificative o estintive sopravvenute alla fonte negoziale, ovvero avanzando richieste di pagamento prima *facie* abusive o fraudolente, o *contravvenendo al divieto di venire contra factum proprium*» (Cass. n. 27145 del 2024, in massima).

Tale eccezione, tuttavia, non risulta tempestivamente sollevata in primo grado, le circostanze che la integrerebbero essendo state evocate solo a pretesi fini compensativi, a fondamento della domanda risarcitoria ex art. 1338 c.c. o di un concorso di colpa ex art. 1227 c.c.

Ad ogni buon conto, in nessun modo risulta – come emergerà meglio in seguito – che l'odierno appellato fosse cosciente dell'invalidità del contratto e quindi abbia continuato a utilizzare la carta *revolving* nella consapevolezza che l'apertura di credito accordatagli potesse essere sfruttata beneficiando di oneri per interessi inferiori a quelli convenuti.

4. Tanto preliminarmente evidenziato, la domanda svolta da **CP_1** è fondata.

È dimostrato documentalmente (doc. 1 fasc. **CP_1** e doc. 4 fasc. **Parte_1**) che il contratto di apertura di linea di credito con abbinata carta cosiddetta *revolving* è stato concluso con l'odierna appellante per il tramite del negoziante-rivenditore (Comet, sito a Pavia) con essa convenzionato, il quale, in occasione dell'acquisto di un bene di consumo, ne ha promosso la stipulazione con **Parte_1** (occupandosi della «promozione/messa in contatto del cliente con la banca» – tanto si afferma nello stesso atto d'appello – mediante «identificazione del cliente e messa in contatto dello stesso con la banca», come indicato nelle rassegnate conclusioni); ciò, pacificamente, senza essere iscritto nell'apposito elenco degli agenti in attività finanziaria *ex art. 3* del d.lgs. n. 374 del 1999.

Il giudice di legittimità, resolvendo le questioni di diritto poste da questa Corte con ordinanza *ex art. 363-bis c.p.c.* con riferimento a una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella per cui è causa, coinvolgente proprio la stessa **Parte_1** ha statuito: «nella vigenza del d.lgs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'U.I.C. *ex art. 3* D.Lgs. n. 374 del 1999; il relativo contratto è nullo *ex art. 1418*, primo comma c.c.» (Cass. n. 12838 del 2025, che, in motivazione, tra l'altro, ha osservato: «la richiamata normativa riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria – per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promozione e conclusione di contratti di finanziamento – ai soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'U.I.C. La deroga ivi prevista all'obbligo di iscrizione in tale albo è circoscritta alla promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e

servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (cd. credito finalizzato). [...] Da ciò consegue che l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito cd. revolving, in quanto estranea alla fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quelli che sono iscritti nell'albo istituito presso l'U.I.C. e, in quanto tali, abilitati allo svolgimento di una siffatta attività di agenzia [...] la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale [...]. Siffatti interessi attingono a valori costituzionali o, comunque, a preminenti interessi generali della collettività, riferendosi sia alla modalità di svolgimento dell'attività finanziaria, in relazione alla individuazione dei soggetti che possono intervenire, quali intermediari, nelle operazioni, sia alla tutela del sistema finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli consumatori, e, in quanto tali, connotano la disposizione in esame, sufficientemente chiara nel richiedere l'iscrizione all'albo tenuto dall'U.I.C. per lo svolgimento dell'attività di intermediazione nella distribuzione delle carte di credito cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini dell'applicazione dell'art. 1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi prevista [...] è corretta l'affermazione secondo la quale il venditore che promuove la distribuzione della carta di credito cd. revolving, non assume, per ciò stesso, la qualità di parte del contratto di finanziamento. Ritene, tuttavia, il Collegio che il legislatore, nel vietare lo svolgimento di una siffatta attività ai soggetti non iscritti nell'albo tenuto dall'U.I.C. abbia, sia pure indirettamente, inteso vietare anche l'avvalimento di tale attività da parte dell'intermediario finanziario e, conseguentemente, la conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato. [...] Infatti, le rammentate finalità sottese al divieto imposto dalla norma in esame verrebbero frustrate laddove si consentisse il valido perfezionamento dell'operazione nonostante l'intervento, in funzione promozionale, del venditore a ciò non autorizzato dall'ordinamento, tanto

più laddove tale suo intervento sia disciplinato da apposita convenzione con l'intermediario finanziario»).

La pronuncia citata, alla quale il Collegio intende adeguarsi, ha quindi chiarito che:

- a) anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010 la promozione e conclusione di contratti di finanziamento era attività riservata ai soli soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'U.I.C.;
- b) la carta di credito *revolving* non è assimilabile alla carta di pagamento *ex art. 2, comma 2, lettera a)*, del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485; l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito *revolving* è estranea alla fattispecie del credito al consumo "finalizzato" *ex art. 2, comma 2, lettera b)*, del medesimo d.m.;
- c) il divieto è esteso alla conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato, anche se, diversamente da Parte_1 non assume la qualità di parte;
- d) trattasi di violazione di norma imperativa, con conseguente nullità *ex art. 1418, primo comma, c.c.*

A completamento di quanto precede – e per dare conto anche delle indicazioni fornite dalla Banca d'Italia in materia – possono richiamarsi le parole ancora di recente spese da questa Corte d'appello a proposito di una controversia del tutto analoga: «Può aggiungersi che la Corte [di cassazione], [...] ha anche affrontato implicitamente la questione dell'estensione soggettiva, ritenendo evidentemente che la banca non si potesse avvalere del fornitore del bene per un'operazione di credito al consumo che non si esauriva con la vendita del bene, ma che si concretava in una messa a disposizione di una somma di danaro che poteva essere utilizzata continuamente previo rimborso dei prelievi precedenti, che andavano a ricostituire la disponibilità (c.d. credito rotativo). E, in effetti, in questo senso vanno interpretate le Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia *ratione temporis* applicabili. Le Istruzioni del 1999 (antecedenti al d.lgs. 374/1999) – sezione III

Attività Bancaria fuori sede § 2.1., co.4 – stabilivano, fra l'altro, circa la promozione e il collocamento dei prodotti e servizi bancari e finanziari, che “Limitatamente alle operazioni di credito al consumo, le banche possono utilizzare, come collocatore, il fornitore del bene per il quale si effettua l'affidamento, sulla base di apposita convenzione tra la banca e l'esercizio commerciale. Deve trattarsi di proposte contrattuali, secondo formulari, non modificabili, forniti dalla banca all'esercizio commerciale, che si perfezionano solo con il successivo consenso della banca stessa. Il processo di valutazione del rischio deve rimanere di esclusiva competenza della banca”. La formulazione letterale di tali istruzioni rende evidente che la banca poteva utilizzare come collocatore il fornitore del bene ma limitatamente alle sole operazioni di credito al consumo effettuate per l'acquisto del bene stesso (cd. credito al consumo finalizzato). Nel caso di carte revolving, invece, il credito al consumo non è limitato all'acquisto del bene de quo, ma è esteso ad una serie potenzialmente indefinita e non limitata di operazioni di finanziamento. Con il che si viola[no] le stesse Istruzioni di Vigilanza (§ 2.1., co.1-3) che riservano l'attività di promozione e collocazione dei prodotti e servizi bancari fuori sede “[agli stessi] dipendenti [della banca], ai promotori finanziari, nonché ad altre banche o SIM e rispettive reti di promotori finanziati ed enti assicurativi e rispettivi agenti assicurativi”. Con successivo comunicato del 9.9.2002, emanato dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 374/1999 e del DM 485/2001, la Banca d'Italia confermò tale impianto, prevedendo, tuttavia, che gli intermediari finanziari, di cui agli artt. 106 e 107 TUB, come i relativi agenti in attività finanziaria, fossero ricompresi “tra i soggetti abilitati all'offerta fuori sede (promozione e collocamento) di prodotti e servizi per conto delle banche” (punto 1.2., co.1, del comunicato). Per lo svolgimento di tale attività era necessaria la stipula di “apposita convenzione con la banca”; convenzione che “deve limitare l'operatività degli intermediari a prodotti standardizzati, i cui schemi contrattuali siano predefiniti dalla banca e non modificabili; ...” (punto 1.2, co. 2). Con successivo comunicato del 14.1.2006, la Banca d'Italia non introdusse particolari innovazioni nel settore de quo, ma si limitò a precisare, per quanto interessa nel presente giudizio, che la banca potesse

avvalersi anche direttamente di agenti in attività finanziaria per la collocazione fuori sede dei propri prodotti ma con limitazioni. Così testualmente: “Per quanto riguarda gli agenti in attività finanziaria, si tratta, come noto, di soggetti iscritti in un apposito elenco in quanto incaricati da uno o più intermediari finanziari ex art. 106 o 107 del TUB di promuovere e concludere contratti riconducibili all’esercizio delle attività finanziarie previste dall’art. 106, comma 1, TUB, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali. In proposito, essendo pervenuti diversi quesiti, si precisa che gli agenti in attività finanziaria, ai sensi della disciplina di settore (decreto ministeriale n. 485 del 2001), oltre a stipulare contratti di agenzia solo con intermediari finanziari ex art. 106 o 107 TUB, possono svolgere in rapporto diretto con le banche esclusivamente la promozione dei contratti stipulati dalle banche stesse nell’esercizio delle attività indicate nell’art. 106, comma 1, del TUB. Ciò posto, si ritiene che gli agenti in attività finanziaria, per effetto del citato decreto ministeriale, non possano svolgere per conto delle banche attività di promozione di prodotti bancari diversi da quelli di cui all’art. 106, comma 1, del TUB, né attività di collocamento di qualsivoglia prodotto bancario. In vista di un ampliamento in tal senso della disciplina degli agenti, la Banca d’Italia ha interessato il Ministero dell’economia; si precisa che l’ampliamento prospettato non riguarderebbe la possibilità di stipulare contratti di agenzia tra banche e agenti, possibilità che resterebbe comunque esclusa. Si conferma infine – ove non diversamente disciplinato con la presente comunicazione – quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza sull’attività bancaria fuori sede richiamate in premessa. Il contenuto della presente comunicazione verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”. Le disposizioni *ratione temporis* applicabili erano chiare: la collocazione del prodotto bancario fuori sede per mezzo del fornitore del bene poteva avvenire unicamente per il c.d. credito al consumo finalizzato (cioè per l’operazione di finanziamento funzionale all’acquisto del bene di consumo venduto dallo stesso fornitore del bene); un’operazione di finanziamento mediante carta di credito revolving, come quella avvenuta nel caso di specie e sopra descritta, trascendeva il credito finalizzato e non poteva essere

collocata se non mediante gli altri soggetti abilitati, la cui attività era un'attività riservata (tra costoro, gli agenti in attività finanziaria). Tale riserva d'attività ha rilievo pubblicistico ed è presidiata da norme penali. Ad esempio, quanto all'attività degli agenti in attività finanziaria, rileva la disciplina dell'art. 5 del d.lgs. 153/1997, che è intervenuto a dettare – in attuazione della delega contenuta nella legge comunitaria per il 1994 – le prime norme di integrazione alla direttiva 91/308/CEE prevedendo: “1. Ai soggetti che svolgono, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le attività individuate nei decreti di cui al medesimo articolo [tra cui il d.lgs. 374/1999], in quanto particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o di risultare comunque esposte a infiltrazioni da parte della criminalità organizzata è estesa, nei limiti di cui ai successivi commi, l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. 2. Ai fini delle attività individuate ai sensi del comma 1 è istituito un elenco di operatori, suddiviso per categorie, tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi. Ove l'esercizio delle predette attività sia subordinato all'iscrizione in ruoli o albi tenuti da pubbliche autorità da ordini o da consigli professionali, tali ruoli o albi sostituiscono l'elenco di cui sopra tenuto dal Ministro del tesoro. 3. Chiunque esercita le attività individuate dai decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, senza essere iscritto nell'elenco di cui al comma 2, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni”. Nei fatti la banca appellante ha utilizzato, per la collocazione dei propri prodotti, i fornitori dei beni che hanno svolto, niente più niente meno, come ritenuto dalla Corte di Cassazione nel precedente richiamato, che attività di agente in attività finanziaria direttamente per conto della banca, pur non essendo iscritti nell'elenco tenuto presso l'UIC» (*ex aliis*, Corte d'appello di Firenze n. 2112 del 2025, in motivazione).

Dunque, il contratto concluso da `CP_1` con `Parte_1` è nullo.

Ciò significa che esso è travolto nella sua interezza e non limitatamente a singole clausole, il che comporta che i rapporti tra le parti vadano definiti alla luce della disciplina dell'indebito oggettivo, per cui il consumatore deve restituire tutti gli importi ricevuti e su di essi devono essere calcolati gli interessi *ex art. 2033 c.c.*

Deve dunque essere accolta anche la domanda di accertamento conseguenziale alla declaratoria di nullità, tesa a limitare l'obbligo restitutorio al capitale maggiorato non degli interessi convenzionali – non dovuti, attesa l'inefficacia del contratto – ma in misura legale, tempo per tempo vigenti.

5. Quanto alla domanda riconvenzionale volta a far valere la responsabilità di `CP_1` ai sensi dell'art. 1338 c.c. – per aver taciuto la causa d'invalidità, continuando a utilizzare per anni la linea di credito, condotta rilevante anche ai sensi dell'art. 1227 c.c. onde configurare un concorso di colpa nella causazione del danno – essa è infondata.

Come chiarito dalla Suprema Corte, «[i]n materia di invalidità negoziale, ove essa derivi dalla violazione di una norma imperativa o proibitiva di legge, o di altre norme aventi efficacia di diritto obiettivo, cioè tali da dover essere note, per presunzione assoluta, alla generalità dei cittadini, ovvero tali, comunque, da potere essere conosciute attraverso un comportamento di normale diligenza, non si può configurare colpa contrattuale a carico dell'altro contraente, che abbia ommesso di far rilevare alla controparte l'esistenza delle norme stesse» (Cass. n. 10156 del 2016, in massima).

Nella specie, come in precedenza evidenziato, la nullità contrattuale discende dalla violazione di una norma imperativa, onde l'impossibilità *in radice* di configurare la responsabilità in considerazione.

A ciò si aggiunga che «il giudice di merito, al fine di escludere o affermare la responsabilità [...] a norma dell'art. 1338 c.c., deve verificare in concreto se l'invalidità o inefficacia del rapporto [...] fossero conoscibili dall'interessato, tenuto

conto dell'univocità dell'interpretazione delle norme e della conoscenza o conoscibilità delle circostanze di fatto cui la legge ricollega l'invalidità o inefficacia» (Cass. n. 2327 del 2016, in massima).

Nel caso di specie, tenuto conto della non univocità dell'interpretazione delle disposizioni – basti porre mente ai contrastanti orientamenti giurisprudenziali di merito che hanno indotto questa Corte ad avvalersi del rinvio pregiudiziale di cui all'art. 363-*bis* c.p.c. – e della qualità soggettiva dei contraenti – società finanziaria da un lato e consumatore dall'altro – non vi è alcun elemento che consenta di ritenere che quest'ultimo, sin dall'origine, conoscesse o potesse conoscere con l'ordinaria diligenza la causa d'invalidità negoziale.

Anche in considerazione di quanto testé evidenziato, non v'è dunque concreta ragione per considerare contrario a buona fede e correttezza l'avere incontestatamente utilizzato per un periodo di tempo (più o meno lungo) la linea di credito, pagandone i relativi interessi.

Discorso parzialmente diverso potrebbe astrattamente svolgersi con riferimento all'eventuale utilizzo della carta *revolving* successivamente alla proposizione dell'azione di nullità, dedotta da Parte_1 tuttavia, tale circostanza è inconferente in quanto smentita dai documenti in atti: l'estratto conto storico prodotto da CP_1 documenta lo svolgimento del rapporto fino al **21.9.2022** e non già anche dopo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio.

Ciò peraltro esclude *in radice* la possibilità di ravvisare nella condotta di CP_1 n'implicita rinuncia alla domanda spiegata, circostanza, peraltro, non decotta nella comparsa di costituzione in primo grado.

Alla luce delle considerazioni che precedono, non si può riconoscere alcunché a titolo di risarcimento, tantomeno a fini di compensazione – funzionalmente alla quale la domanda riconvenzionale è stata espressamente svolta – in difetto di un controcredito in capo a Parte_1

Il richiamo, poi, al concorso del fatto colposo di CP_1 ex art. 1227 c.c., «avendo il ricorrente agito (o quanto meno interagito) con colpa nella causazione

del danno che viene oggi a lamentare» (così nella comparsa di costituzione in primo grado), è inconferente, atteso che, nella fattispecie, **CP_1** non ha avanzato alcuna domanda di risarcimento del danno e, dunque, non può venire in rilievo la sussistenza di una sua eventuale condotta colposa e la quantificazione dell'incidenza causale della sua malafede o anche solo negligenza nella produzione dell'evento dannoso.

6. Quanto alle spese di lite, è utile rammentare che «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza [nella specie, ordinanza] impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione» (*ex aliis*, Cass. n. 5890 del 2022, in massima).

Nella specie, la declaratoria di nullità dell'ordinanza impugnata richiede una revisione delle spese processuali, il cui regime dev'essere determinato in base alla soccombenza, da riconoscere comunque in capo a **Parte_1** all'esito complessivo del giudizio, con riguardo tanto alla domanda principale quanto a quella riconvenzionale.

Tenuto conto della serialità della controversia (solo presso questa Corte pendono oltre cento procedimenti in cui sono poste questioni del tutto identiche con l'assistenza, quanto ai consumatori, del medesimo difensore e con atti fotocopia), le spese di lite sono liquidate nella misura liquidata dal Tribunale quanto al giudizio di primo grado e, per quello d'appello, applicando i parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, come successivamente modificato, per le cause di valore indeterminato a complessità bassa, con questi importi: fase 1: euro 1.543,50; fase 2: euro 1.063,50; fase 4: euro 1.735,00. Nulla per la fase 3

(trattazione/istruttoria), da considerarsi non effettivamente tenuta; totale: euro 4.342,00.

La novità della questione di diritto (con orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito e assenza di precedenti di legittimità sino alla richiamata sentenza della Corte di cassazione n. 12838 del 2025, resa *ex art. 363-bis c.p.c.*) giustifica, inoltre, la compensazione delle spese nella misura della metà per ciascun grado di giudizio, mentre il residuo 1/2 è posto a carico della soccombente *Parte_1* refusione che dovrà altresì tenere conto di quanto eventualmente già versato in esecuzione dell'ordinanza impugnata.

L'Avv. Ruocco, difensore di *CP_1* si è dichiarato antistatario solo nel grado d'appello. Ne consegue che soltanto le spese del presente grado di giudizio potranno essere liquidate direttamente a suo favore, dovendo egli restituire la potenziale eccedenza tra quanto eventualmente ricevuto in esecuzione dell'ordinanza gravata e quanto dovutogli in virtù della presente sentenza.

P.Q.M.

L'intestata Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Parte_1* avverso l'ordinanza *ex art. 702-ter c.p.c.* resa il 07.07.2023 nel proc. R.G. n. 2965/2023, pronunciata dal Tribunale di Firenze, così provvede:

1. **dichiara** la nullità del contratto stipulato il 21 aprile 2009 da *CP_1* [...] con *Parte_1* accertando l'obbligo dello stesso di restituire le sole somme ricevute in esecuzione dello stesso, maggiorate degli interessi in misura legale tempo per tempo vigenti;
2. **respinge** la domanda riconvenzionale svolta da *Parte_1*
3. **condanna** *Parte_1* a rifondere a *Controparte_1* la metà delle spese di lite, compensato il residuo 1/2, liquidate, nel loro importo complessivo *ante* compensazione, in euro 2.800,00 oltre o spese generali 15% IVA e CPA, quanto al giudizio di primo grado, e in euro 4.342,00 per quello d'appello; ciò oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza; spese, quelle del presente grado di giudizio, da distrarsi a favore dell'Avv. *CP_1*

Ruocco, dichiaratosi antistatario, condannando questi alla restituzione a *Parte_1* dell'eventuale eccedenza ricevuta in esecuzione dell'ordinanza gravata rispetto a quanto liquidato a suo favore dalla presente sentenza;

4. **dà atto** che la divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

Così deciso nella camera di consiglio del 15 luglio 2026.

Il Consigliere Aus. relatore/estensore

dott. ssa Giuseppina Mastrodomenico

Il Presidente

dott. Ludovico Delle Vergini